

VERBALE DI ACCORDO

Roma, 21 aprile 2011

tra

il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (d'ora innanzi GSE)

rappresentato da:

Vigilante, Scanzani, Picistrelli, Raimondi

e

le Segreterie nazionali delle
Organizzazioni sindacali

FILCTEM-CGIL, rappresentata da:

Morselli, Berni, Borioni, Zinanni

FLAEI-CISL, rappresentata da:


De Masi, Arca, Losetti, Mancuso, Meazzi,
Testa, Maura

UILCEM-UIL, rappresentata da:

Pascucci, Marcelli, Biondi, Curiale

Premesso che

- > l'art. 2 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 ha introdotto, in via sperimentale, per il secondo semestre del 2008, l'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie alla retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa;
- > la disciplina introdotta con il citato decreto legge è stata prorogata, con alcune modificazioni, per l'anno 2009 (art. 5 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2) e per l'anno 2010 (art. 2, commi 156 e 157 della legge 23 dicembre 2009, n.191);
- > con riferimento al periodo d'imposta 2011, l'articolo 1, comma 47 della legge n. 220 del 2010, in attuazione dell'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 - convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - ha previsto l'applicazione del regime



dell'imposta sostitutiva del 10%, entro il limite di 6.000 € lordi, in favore dei lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 € l'anno;


- l'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ha ristretto l'ambito di applicazione della disciplina in esame, limitandolo alle sole somme erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali (anche entrati in vigore precedentemente all'introduzione della novella legislativa) e correlati ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Considerato che

- l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011, sono intervenuti su quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010 dettando delle linee guida in ordine al tema dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività per il periodo di imposta 2011;
- la predetta circolare, nello specifico, ha precisato che le somme corrisposte a titolo di incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione ai risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono assoggettabili al beneficio fiscale *"solo a condizione che siano erogate sulla base di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali anche preesistenti all'entrata in vigore della novella legislativa purché in corso di efficacia"*.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono che:

1. in base agli accordi sindacali aziendali già vigenti in materia di premio di risultato (redditività e incentivazione della produttività) e di indennità turnisti, vi è stata la volontà di erogare le somme per tali istituti in quanto correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione ai risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Tali istituti continueranno anche per tutto il 2011 ad essere utilizzati per le medesime finalità e, pertanto, in linea con le indicazioni della citata circolare n.3/E/2011, beneficiano dell'imposta sostitutiva del 10%.
2. Fermo restando quanto sopra, per l'anno 2011, al fine di migliorare la competitività, tutti gli strumenti di flessibilità regolati dal CCNL del settore elettrico e da accordi sindacali aziendali – così come espressamente disciplinati e che qui si intendono integralmente recepiti – sono utilizzati in ambito GSE per garantire incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione,





efficienza organizzativa, in relazione ai risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.



A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, oltre agli istituti di cui al precedente punto 1, si fa riferimento a:

- le prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro (e i relativi trattamenti forfetizzati), ai sensi dell'art. 41, commi 2 e 3 del vigente CCNL;
 - le prestazioni lavorative eccedenti l'orario di lavoro a tempo parziale;
 - le prestazioni lavorative notturne, in ragione delle ore effettivamente prestate;
 - l'indennità di reperibilità, riconosciuta per ogni giornata di effettivo espletamento di tale servizio finalizzato al miglioramento dell'efficienza organizzativa.
3. Sulla base di quanto sopra concordato, e con riferimento agli istituti concretamente applicati, le Società del Gruppo, per gli istituti di cui al punto 2, effettueranno l'assoggettamento al regime di imposta sostitutiva del 10% in ragione delle disposizioni normative descritte in premessa e secondo le modalità ed i limiti in esse contenuti.
4. Il presente accordo trova applicazione anche per le Società controllate Acquirente Unico, Gestore dei Mercati Energetici e Ricerca sul Sistema Energetico.

Letto, confermato e sottoscritto.

Laura Rastelli

Mirall.


Clara Alloue